

Varese, 19 giugno 2025

News n. 3/2025 – Proroga dei versamenti per i contribuenti ISA e forfetari

Il decreto legge fiscale contiene la proroga **dal 30 giugno al 21 luglio 2025** del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

I versamenti dovranno essere quindi effettuati:

- entro il **21 luglio 2025** (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione,
- oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);

Come gli scorsi anni, viene espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA;
- partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quindi in particolare:

- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- il saldo 2024 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale acconto 2025 dell'addizionale comunale IRPEF;

- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il diritto camerale (CCIAA) 2025;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IVIE e/o dell'IVAFE;
- l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)